

D.G.R. 1270 DEL 23/12/2020 – D.D. 2726 DEL 30/03/2021

**REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA
REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE**

**Verifica di assoggettabilità a VIA
(art. 19 D.Lgs. 152/2006)**

Art. 1

(Composizione della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali, verifica completezza e adeguatezza della documentazione e richiesta contributi istruttori)

1. Contestualmente all'acquisizione dell'istanza, il Servizio regionale Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali (*nel seguito Servizio*) pubblica lo Studio Preliminare Ambientale (*nel seguito S.P.A.*) e la documentazione a corredo dello stesso sul *Owncloud* regionale.
2. Nel medesimo termine, il dirigente del Servizio provvede a:
 - a) individuare, sulla base della tipologia e delle caratteristiche del progetto presentato, della sua localizzazione, dei contenuti dello Studio preliminare ambientale, delle componenti ambientali interessate e dei criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006:
 - gli Esperti ambientali ritenuti competenti ad esprimersi in ordine alla valutazione ambientale del progetto;
 - l'Esperto tecnico regionale competente in ordine alla specifica tipologia progettuale oggetto dell'istanza e alle relative norme settoriali.
 - b) richiedere agli Esperti ambientali e all'Esperto tecnico regionale individuati, i contributi istruttori di competenza da rendere a mezzo mail entro 20 giorni dalla richiesta, ovvero, ove ritenuto necessario, la formulazione di eventuali chiarimenti e integrazioni in ordine alla documentazione presentata dal Proponente, da rendere inderogabilmente entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta. Alla comunicazione sono allegati i format per il rilascio dei contributi richiesti e una scheda pre-istruttoria, predisposta dal Servizio, contenente una sintetica descrizione dell'intervento in progetto e le principali componenti ambientali interessate. La comunicazione è inoltrata dalla Segreteria tecnica di cui all'art. 5 della D.G.R. 1270/2020, a mezzo posta elettronica ordinaria (mail) con richiesta di conferma di lettura.
3. Nel caso in cui entro 5 giorni dalla comunicazione non pervengano richieste di chiarimenti e integrazioni, il Servizio procede tempestivamente e contestualmente a:
 - a) pubblicare lo S.P.A. e la documentazione a corredo nel sito web istituzionale delle Valutazioni ambientali;
 - b) comunicare a mezzo PEC a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati, nonché al Proponente, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, la procedibilità dell'istanza, l'avvio della fase consultiva (osservazioni) e il termine della stessa (*30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale*).

D.G.R. 1270 DEL 23/12/2020 – D.D. 2726 DEL 30/03/2021

**REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA
REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE**

4. Nel caso in cui, al contrario, entro 5 giorni dalla comunicazione pervengano richieste di chiarimenti e integrazioni, il Servizio procede tempestivamente a trasmetterle al Proponente a mezzo PEC e in unica soluzione, invitandolo a farle pervenire al Servizio inderogabilmente entro e non oltre i successivi 15 giorni. Qualora il Proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è archiviata (art. 19, comma 2, D.Lgs. 152/2006).
5. Non appena ricevuti i chiarimenti e/o le integrazioni dal Proponente il Servizio procede tempestivamente e contestualmente a:
 - a) pubblicare e rendere disponibili nel sito web istituzionale sia lo S.P.A. (*e la relativa documentazione a corredo*) che le integrazioni ricevute dal Proponente;
 - b) comunicare a mezzo PEC a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati nonché al Proponente, l'avvenuta pubblicazione nel sito web regionale della documentazione (*come integrata ad esito della verifica di completezza e adeguatezza*), la procedibilità dell'istanza, l'avvio della fase consultiva (osservazioni) e il termine della stessa (*30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale*);
 - c) richiedere, ai soli "Esperti" che hanno rappresentato la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, i contributi istruttori di competenza da rendere a mezzo mail entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione. La richiesta, inoltrata dalla Segreteria tecnica a mezzo posta elettronica ordinaria (mail) con richiesta di conferma di lettura, è trasmessa per conoscenza anche agli altri componenti della Commissione.

Art. 2

(Gestione delle eventuali osservazioni, formazione del parere ambientale regionale e adozione del Provvedimento finale)

1. Scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni, qualora non siano pervenute osservazioni da parte del pubblico, il Presidente della Commissione convoca tempestivamente a mezzo mail con richiesta di conferma di lettura, per tramite della Segreteria tecnica di cui all'art. 5 della D.G.R. 1270/2020, i competenti componenti della Commissione CTR-VA (Esperti ambientali) e l'Esperto tecnico regionale, ai fini della formazione del parere ambientale regionale unitario. La riunione della Commissione si tiene entro e non oltre 10 giorni dalla data di convocazione e si svolge, di norma, in un'unica seduta e in modalità telematica.

I funzionari del Servizio incaricati dell'istruttoria dei singoli procedimenti forniscono il necessario raccordo tecnico-operativo ai componenti della Commissione e partecipano ai lavori della stessa garantendone il corretto svolgimento e il rispetto dei termini del procedimento previsti dalla legge.

In occasione della riunione, sulla base delle caratteristiche del progetto presentato, dei contenuti dello Studio preliminare ambientale, della documentazione a corredo e dei criteri di cui all'Allegato V alla

D.G.R. 1270 DEL 23/12/2020 – D.D. 2726 DEL 30/03/2021**REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE**

parte seconda del D.Lgs. 152/2006, la Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali formula, con il contributo dell'Esperto tecnico designato, il motivato parere ambientale unitario in ordine alla sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi conseguenti alla realizzazione del progetto, proponendo la necessità o meno di sottoporre lo stesso a Valutazione di Impatto Ambientale.

Lo schema esemplificativo del parere unitario della Commissione, inerente la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 è riportato nell'Allegato B.1

In caso di proposta di esclusione dalla VIA e qualora esplicitamente richiesto dal Proponente in sede di istanza, la Commissione, ove ritenuto necessario, indica le "condizioni ambientali" per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Le eventuali condizioni ambientali, oggetto di successiva Verifica di ottemperanza da parte delle Autorità di Vigilanza e Controllo a ciò preposte, sono formulate nel rispetto dei criteri generali di cui all'Allegato 2 alla D.G.R. n. 1270 del 23.12.2020.

2. Nel caso in cui, viceversa, pervengano osservazioni da parte del pubblico, il Servizio al termine dei 30 giorni previsti per la conclusione della fase consultiva procede tempestivamente e contestualmente a:
 - a) pubblicare e rendere disponibili tutte le osservazioni pervenute, nel sito web istituzionale delle Valutazioni ambientali;
 - b) richiedere agli Esperti ambientali individuati e all'Esperto tecnico regionale di settore, per quanto di rispettiva competenza, la conferma ovvero la revisione, a seguito dell'esame e della valutazione delle osservazioni presentate, dei contributi istruttori resi. I contributi sono trasmessi al Servizio a mezzo mail inderogabilmente entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla richiesta inoltrata dalla Segreteria tecnica a mezzo posta elettronica ordinaria (mail) con richiesta di conferma di lettura. Qualora entro il termine di 10 giorni, non pervengano da parte degli Esperti individuati comunicazioni in merito a quanto richiesto, il contributo istruttorio reso in precedenza è considerato a tutti gli effetti implicitamente confermato.

Decorso i 10 giorni il Presidente convoca tempestivamente a mezzo mail con richiesta di conferma di lettura, per tramite della Segreteria tecnica di cui all'art. 5 della D.G.R. 1270/2020, i competenti componenti della Commissione CTR-VA (Esperti ambientali) e l'Esperto tecnico regionale, ai fini della formazione del parere ambientale regionale unitario. La riunione della Commissione si tiene entro e non oltre 10 giorni dalla data di convocazione e si svolge, di norma, in un'unica seduta e in modalità telematica.

In occasione della riunione, sulla base delle caratteristiche del progetto presentato, dei contenuti dello Studio preliminare ambientale, della documentazione a corredo e dei criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 nonché delle osservazioni pervenute, la Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali, integrata con l'Esperto tecnico designato, formula il motivato parere ambientale unitario in ordine alla sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi conseguenti alla realizzazione del progetto, proponendo la necessità o meno di sottoporre lo stesso a Valutazione di Impatto Ambientale.

D.G.R. 1270 DEL 23/12/2020 – D.D. 2726 DEL 30/03/2021

**REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA
REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE**

In caso di proposta di esclusione dalla VIA e qualora esplicitamente richiesto dal Proponente in sede di istanza, la Commissione indica ove ritenuto necessario le “condizioni ambientali” per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Le eventuali condizioni ambientali, oggetto di verifica di ottemperanza da parte delle Autorità di Vigilanza e Controllo a ciò preposte, sono formulate nel rispetto dei criteri generali di cui all’Allegato 2 alla DGR n. 1270 del 23.12.2020.

Art. 3

(Disposizioni finali)

Il Parere ambientale unitario della Commissione, predisposto secondo lo schema di modello esemplificativo allegato ai presenti indirizzi regolamentari (Allegato B.1), è allegato quale parte integrante e sostanziale al Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Il Provvedimento finale di Verifica di Assoggettabilità a VIA, è adottato dal Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, sulla base del parere unitario rilasciato dalla Commissione, entro e non oltre 45 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

Il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, comprensivo del parere unitario della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR – VA), è pubblicato sul sito web dell’Autorità competente e della sua avvenuta adozione e pubblicazione è data comunicazione a mezzo PEC al Proponente e alle Autorità di Vigilanza e controllo preposte.

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in casi eccezionali relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, il dirigente del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, può prorogare per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni il termine per l’adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, comunicando tempestivamente a mezzo PEC al Proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento. La comunicazione è pubblicata nel web istituzionale delle Valutazioni ambientali. Entro il medesimo termine, qualora ritenuto necessario, il dirigente del Servizio regionale sentiti gli Esperti ambientali e l’Esperto tecnico della Commissione CTR-VA, può richiedere chiarimenti e integrazioni al Proponente, finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il Proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. D.L. 77/2021 comma 6 art. 19 convertito con legge 108/2021

Al presente procedimento non si applica quanto previsto dall’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.